

REGOLAMENTO DELL'UNPLI SARDEGNA

TITOLO I – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Articolo 1 - Procedure comuni

- 1.1 L'assemblea regionale è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 1.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.7 dello Statuto.
- 1.3 L'Assemblea Regionale è inizialmente presieduta dal Presidente in carica del Comitato Regionale UNPLI che provvede alla verifica della sua validità statutaria
- 1.4 L'Assemblea Regionale, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza.
- 1.5 Il verbale della Assemblea deve essere trasmesso al Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

Articolo 2 – Procedure elettorali

- 2.1 L'assemblea procede alla elezione dei Consiglieri Regionali in numero di 21 componenti compreso il Presidente ed i Vicepresidenti regionali, e delle altre cariche regionali.
- 2.2 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 3.7 dello Statuto, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto, e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità nonché di esservi iscritto da non meno dodici mesi.
- 2.3 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
- 2.4 La candidatura a Presidente ed a Vicepresidente regionale deve essere sostenuta da non meno 30 Pro Loco, o da almeno tre Comitati Provinciali. La candidatura deve essere sostenuta congiuntamente sia per il Presidente che per i Vicepresidenti. Le Pro Loco e i Comitati Provinciali, non possono sostenere candidature oltre quelle sopra riportate, ovvero, per più di un Presidente e di due Vicepresidenti.
- 2.5 Le candidature, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla Segreteria Regionale 15 giorni prima della assemblea elettiva.
- 2.6 Nel caso non ci siano candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati.
- 2.7 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
- 2.8 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte
- 2.9 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
- 2.10 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
- 2.11 Ogni elettore può esprimere le preferenze indicate nell'art. 24.5 dello Statuto Regionale.
- 2.12 Non è consentita la candidatura contemporaneamente alla carica di Presidente e di Vice Presidente, e viceversa.
- 2.13 Nel caso che vi siano candidature uniche sia per il Presidente che per i Vicepresidenti, l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
- 2.14 E' Vicepresidente Vicario, colui che viene delegato dal Presidente.
- 2.15 Subito dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Regionale insedia il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all'UNPLI che non abbiano candidati a cariche elettive.

- 2.16 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 2.17 Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.
- 2.18 Il Collegio Regionale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

TITOLO II – Decadenza e dimissioni

Articolo 3 – Decadenza, Dimissioni o impedimento del Presidente e Vicepresidenti Regionali

- 3.1 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Regionale da convocarsi entro novanta giorni, a eleggere il nuovo Presidente, in tale periodo il Vicepresidente Vicario lo sostituirà sino a nuova elezione. Detto periodo si applica anche per i Vicepresidenti, nei medesimi casi.

Articolo 4 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali

- 4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Regionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.
- 4.2 Quanto sopra, solo per i Collegi Regionali dei Revisori e dei Probiviri.
- 4.3 Per l'elezione dei componenti del Comitato Regionale, sia per il quadriennio che in caso di surroga, l'elezione verrà fatta nelle rispettive Assemblee Provinciali e ratificata dall'Assemblea Regionale, mediante la suddivisione riportata nel comma seguente.
- 4.4 Da 4 componenti (1 per ogni Comitato Provinciale aventi sino a 30 Pro Loco)
Da 6 componenti (3 per ogni Comitato Provinciale aventi da 31 a 65 Pro Loco)
Da 8 componenti (4 per ogni Comitato Provinciale aventi oltre 65 Pro Loco)

TITOLO III – PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

Articolo 5 – Elezione della Giunta Esecutiva

- 5.1 La seduta di insediamento del Consiglio Regionale deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione.
- 5.2 Quale suo primo atto il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.
- 5.3 Il Consiglio determina in numero di 9 componenti (compreso il Presidente e Vicepresidenti) la Giunta Esecutiva, come previsto dall'art. 11.5 dello Statuto Regionale.
- 5.4 Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva(esclusi il Presidente e Vicepresidenti), sulla base della proposta dal Presidente.
- 5.5 Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.
- 5.6 In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, si renderà necessario un rinvio della seduta che non potrà essere maggiore di giorni dieci. Rivelandosi inconcludente anche la successiva seduta si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Presidente Regionale e dei Vicepresidenti. Il Presidente ed i Vicepresidenti uscenti rimarranno in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti.
- 5.7 Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale nomina il Segretario Regionale che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Regionale uscente.
- 5.8 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

- 5.9 In caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti della Giunta Esecutiva, durante il corso del mandato, se istituita, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all'evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 6 – Elezione del Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale del Collegio dei Probiviri

- 6.1 Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.
- 6.2 Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.
- 6.3 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.
- 6.4 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.
- 6.5 Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.
- 6.6 Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.
- 6.7 L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.
- 6.8 Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Regionale.
- 6.9 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 6.10 In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.
- 6.11 Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno i propri componenti effettivi.
- 6.12 Al superamento di due sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente Regionale convocare l'Assemblea Regionale per la conseguente elezione.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Articolo 7 – Ricorsi

- 7.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all'articolo 14.3 dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.
- 7.2 Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell'articolo 14.3 dello Statuto cui si riferisce.
- 7.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.
- 7.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
- 7.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di sessanta giorni, alla relativa decisione.
- 7.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell'UNPLI.
- 7.7 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

7.8 Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente anche su qualunque controversia nei Comitati Provinciali, fra Comitati (provinciali o fra loro e Comitato Regionale) o fra Pro Loco e Comitati.

TITOLO V - INCOMPATIBILITA'

Articolo 8

8.1 La carica di Presidente e Vicepresidente Regionale, nonché di componente della Giunta Esecutiva e del Consiglio Regionale è incompatibile con quella di Revisore dei Conti e Probiviro Regionale e viceversa.

8.2 La carica di Revisore dei Conti Regionale è altresì incompatibile con qualunque altra carica a livello regionale e provinciale.

TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 9

9.1 Il Consiglio Regionale, oltre a quanto riportato alla lettera j) articolo 10.1 dello Statuto, può adottare nei confronti di singoli Dirigenti regionali o provinciali, secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in :

- Richiamo
- Sospensione
- Decadenza
- Radiazione

9.2 Quanto sopra potrà essere deliberato in via eccezionale anche dalla Giunta Esecutiva, salvo ratifica da parte del Consiglio Regionale nella sua prima riunione utile.

TITOLO VII – COMITATI PROVINCIALI

Articolo 10

10.1 Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna provincia, come articolazione periferica dell'UNPLI Sardegna, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco associate all'UNPLI della Provincia.

10.2 I Comitati Provinciali dipendono tutti gerarchicamente dall'UNPLI Sardegna e fungono da collegamento e coordinamento delle Pro Loco, operando con gli stessi principi e procedure dello Statuto Regionale.

10.3 Sono formati da un minimo di 5 componenti a un massimo di 9, lasciando la discrezionalità all'Assemblea Provinciale di determinarne la composizione numerica.

10.4 Al loro interno, i Comitati, eleggono il proprio Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

10.5 I Comitati Provinciali godono di autonomia decisionale operativa nell'ambito delle direttive e comunque sempre sotto il controllo della Giunta Esecutiva Regionale.

10.6 I Comitati Provinciali istruiscono pratiche per richieste di nuove iscrizioni Pro Loco, commissariamenti e cancellazioni, da sottoporre alla Giunta Esecutiva Regionale.

10.7 I Comitati Provinciali devono indire almeno un'Assemblea territoriale annuale e anche zonali, nonché verificare la regolarità delle pratiche di richiesta contributo alle Amministrazioni Provinciali (o all'Assessorato Regionale in caso di sua competenza), da parte delle Pro Loco ricadenti territorialmente, nonché la consegna delle stesse a chi di competenza entro i termini stabiliti.

10.8 Le Assemblee dovranno essere convocate dal Presidente Provinciale previa delibera del Comitato (salvo motivi di urgenza che non consentano la convocazione dello stesso), con avviso

alle Pro Loco associate almeno dieci giorni prima, inviandone altresì copia al Presidente Regionale dell'UNPLI Sardegna, che potrà prendervi parte od inviarvi un suo rappresentante.

10.9 I Comitati Provinciali hanno una gestione finanziaria autonoma, con fondi che possono essere reperiti da Enti pubblici e/o privati, nonché da una parte delle quote sociali che versano annualmente le Pro Loco nella seguente misura : decurtata la quota destinata all'UNPLI Nazionale, la quota residua verrà erogata con la percentuale del 75% ai Comitati Provinciali e del 25% al Comitato Regionale.

10.10 E' altresì destinata ai Comitati Provinciali parte della quota annuale che l'Assessorato Regionale al Turismo e/o Amministrazioni Provinciali decretano in favore dell'UNPLI Sardegna.

10.11 Per l'ottenimento delle quote di cui sopra, ogni Comitato Provinciale dovrà necessariamente far confluire improrogabilmente entro il 7 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di pertinenza, la propria contabilità in quella del Comitato Regionale, con relative pezze giustificative originali di spesa in regola con le normative vigenti, e sottoposta al controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

10.12 La quota annuale da destinare ai Comitati Provinciali, non dovrà in alcun modo far sì che le entrate degli stessi superino le uscite, l'eventuale esubero dovrà essere restituito al Comitato Regionale, oppure scalato dalla quota successiva a loro spettante.

10.13 Per potersi candidare alla carica di componente del Comitato Provinciale è necessario essere Socio maggiorenne di una Pro Loco da almeno dodici mesi.

10.14 Può candidarsi alla carica di componente del Comitato Provinciale, un solo iscritto per Pro Loco.

10.15 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità, controfirmata dal Presidente della sua Pro Loco, a concorrere all'elezione (indicando oltre al nominativo completo, la Pro Loco di appartenenza), entro il termine e nei modi stabiliti dal Comitato Provinciale e comunicato a tutte le Pro Loco ricadenti territorialmente, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

10.16 I Comitati Provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.17 Può essere richiesta la decadenza anticipata di uno o più componenti del Comitato, da almeno due terzi delle Pro Loco associate e ricadenti territorialmente, con successiva delibera assembleare a maggioranza dei presenti.

10.18 Se nel corso del mandato viene a mancare qualche componente, si provvede alla sostituzione con il primo o con i successivi dei non eletti, quali risultanti dallo scrutinio di votazione dell'Assemblea.

10.19 In mancanza di una graduatoria come sopra riportato, l'Assemblea Provinciale provvederà alla relativa elezione entro trenta giorni.

TITOLO VII – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 11 – Rimandi

11.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Nazionale vigente

TITOLO VIII– NORME FINALI

Articolo 12 – Abrogazione

12.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.

Articolo 13 – Decadenza

13.1 Tutte le articolazioni periferiche, comprese quelle che in tale data non saranno giunte alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell'anno in cui è convocata l'Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali e Regionali dell'UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell'anno stesso.

13.2 Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee inframandato per l'elezione del Presidente o di Organi Regionali diversi dal Consiglio Regionale.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione

Regolamento approvato ad Oristano in data_____